

dei Talebani e in particolare dall'ass. Rawa, sono venuti più volte appelli a tutti i Paesi del mondo e in particolare all'occidente affinché sia attivata un'efficace azione da parte delle Nazioni Unite in difesa dei diritti delle donne di quel Paese, nonché denunce sulle coperture che troppo spesso gli USA avrebbero offerto alle stesse formazioni terroristiche;

qualsiasi azione militare della Nato indirizzata a colpire l'Afghanistan, a seguito dell'attacco terroristico subito dalla popolazione di New York, avrebbe come prima conseguenza quella di colpire la popolazione civile aumentando a dismisura le sofferenze materiali e psicologiche dei settori più deboli ed esposti e dunque in particolare delle donne —:

se il Governo non ritenga doveroso, oltre che necessario, compiere tutti i passi necessari presso la Nato e in particolare presso gli USA affinché si eviti che un'azione militare indiscriminata contro l'Afghanistan non produca un'ulteriore accelerazione di quel processo di annientamento fisico e morale che le donne stanno subendo nel loro Paese. (4-00728)

\* \* \*

#### ECONOMIA E FINANZE

*Interrogazione a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE, CIRIELLI, BELLOTTI, FOTI e AIRAGHI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la mancata sospensione di tutte le trattative di Borsa in data 11 settembre 2001, subito dopo lo *choc* che aveva sconvolto il mondo intero per la tragedia di New York, ha destato forti perplessità in molti analisti economici;

la violenta caduta della Borsa, che ha « bruciato » centinaia di migliaia di miliardi, ha come sempre colpito il « parco buoi » favorendo la grande speculazione;

la questione è di grande rilievo per la straordinaria consistenza delle risorse « dilapidate » in un frangente in cui la prevedibile emotività dei risparmiatori avrebbe appunto consigliato la sospensione delle contrattazioni —:

a chi compete la decisione di sospendere le contrattazioni in Borsa in situazioni di straordinaria gravità;

per quali ragioni le contrattazioni non sono state sospese l'11 settembre 2001, consentendo il grave contraccolpo negativo;

quali iniziative abbia assunto, in quella giornata, il Ministero dell'economia e delle finanze;

se sia ipotizzabile una grande manovra degli speculatori favorita appunto dalla mancata sospensione delle contrattazioni. (3-00226)

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

MORMINO, MARINELLO, MILIOTO, FILIPPO MANCUSO, GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA, MISURACA, ROMANO, LIOTTA, ANGELINO ALFANO, CRISTALDI, LO PRESTI, FALLICA, FRAGALÀ, GIUDICE e CAMMARATA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle attività produttive, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero delle attività produttive con la circolare n. 1052560 del 25 giugno scorso ha comunicato a tutte le regioni italiane che per il corrente anno sono disponibili ulteriori risorse finanziarie per l'assegnazione di contributi in conto capitale alle spese di ricerca mineraria previsti dall'articolo 9 della legge 6 ottobre 1982 n. 752. Il ministero sottolinea la « elevata valenza strategica della norma per i fini dell'approvvigionamento delle materie prime minerali di rilevante interesse per il

Paese». Soltanto in Sicilia, in particolare, sono previste ricerche per sali potassici;

è stata annoverata dal Cipe (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1990) tra le attività di rilevante interesse per il Paese la produzione di solfato di potassio, che utilizza risorse minerarie individuate sinora soltanto in Sicilia. Gli impianti allora in esercizio sono diventati inattivi dal 1992 per problemi di tutela ambientale non fronteggiati dalla regione siciliana;

una nuova iniziativa è sin dal 1990 in progetto per essere realizzata in Sicilia, nella miniera di Realmonte, Il Ministero dell'industria aveva accordato alla Italkali spa impresa concessionaria della miniera, le agevolazioni previste dalla legge n. 64 del 1986 ed altresì il contributo previsto dall'articolo 9 della legge 752 del 1982 prima citato a fronte dei costi di ricerca del processo mineralurgico da adottare negli impianti di lavorazione del minerale;

successivamente la medesima impresa ha subito un comportamento spiccatamente ostile della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in ordine al quale sono state chieste al Ministro ora competente spiegazioni con atti ispettivi che attendono ancora risposta. In particolare, per ciò che concerne la nuova iniziativa da realizzare nella miniera di Realmonte, è adesso da segnalare che l'impresa ha documentato al ministero di avere già effettuato rilevanti immobilizzazioni e sostenuto costi di ricerca senza ottenere né i finanziamenti né i contributi che le erano stati attribuiti;

il rilevante incremento di occupazione diretta ed indotta comporta una nuova produzione industriale dei sali potassici che si realizzerebbe in Sicilia interessando le aree caratterizzate dalla maggiore depressione sociale ed economica —

se ed eventualmente perché sia cessato il rilevante interesse per il Paese che in Sicilia si realizzi *ex novo* una produzione di solfato di potassio che solleverebbe l'agricoltura italiana dalla totale

dipendenza dall'oligopolio estero alla quale dal 1992 è tornata ad essere soggetta;

se alla iniziativa in argomento possa essere assicurata la collaborazione del Cnr (Istituto trattamento minerali) nella ricerca operativa necessaria per mettere a punto, in impianto pilota, il processo mineralurgico di lavorazione del greggio kainitico e se si intendono altresì assicurare i contributi ed i finanziamenti previsti dalla legge 752 del 1982 e dalle altre norme applicabili;

se si intendano assumere impegni per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla iniziativa;

se intanto si voglia disporre l'immediata erogazione dei contributi e dei finanziamenti attribuiti alla impresa assicurandole il reintegro effettivo in moneta corrente della quota prestabilita attribuita sugli investimenti già effettuati e sui costi già sostenuti. (5-00183)

CATANOSO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la normativa nel settore delle scommesse sportive e ippiche si è concretizzata a partire dalla legge n. 449/1997 e successive e con regolamenti di attuazione del Ministero delle Finanze che, nel corso di tutta la precedente legislatura, sembrano aver sistematicamente perseguito l'obiettivo di consegnare il settore delle scommesse legittime, prevalentemente nelle mani di un'unica azienda: la Snai;

per effetto del suddetto piano normativo-regolatorio la Snai, attraverso soggetti ad essa associati, agenzie ippiche ed agenzie di scommesse sportive, ha ottenuto l'assegnazione della quasi totalità delle licenze nel settore delle scommesse sportive ed ippiche;

l'impianto normativo messo a punto a favore degli operatori Snai ha sistematicamente ignorato la possibilità di partecipazione da parte di soggetti diversi, in-

fatti nessun altro operatore italiano, comunitario od extra-comunitario ha potuto partecipare alla gara, dato che un regolamento del Ministero delle Finanze prevede che per la partecipazione alla gara per le scommesse ippiche e per le scommesse sportive « se il concessionario è costituito in forma di società per azioni...le azioni aventi diritto di voto...devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice »;

impediti ad una partecipazione diretta, gli operatori stranieri hanno concluso accordi con soggetti italiani operanti come Ricevitorie denominate « Centri di Trasmissione Dati », che accettano sul territorio italiano prenotazioni di giocate da inviare, con strumenti telematici, all'operatore straniero che predispone l'offerta, assume tutto il rischio ed è a questo autorizzato dalle autorità del suo paese, a cui paga una tassa per ogni prenotazione di giocata che viene accettata;

nella ultima legge finanziaria è stata inserita una norma che, in violazione di importanti principi comunitari, ha chiuso ogni possibilità di operare da parte di soggetti italiani che svolgono un servizio in favore di aziende comunitarie;

per effetto di tale norma nei primi mesi di quest'anno gran parte dei « CTD » sono stati chiusi e sottoposti a sequestro penale, distruggendo migliaia di posti di lavoro;

il Tribunale del Riesame di Ascoli Piceno, a cui i « CTD » si erano rivolti per ottenere immediata giustizia, ha decretato la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia ipotizzando gravi violazioni dei principi comunitari e l'incompatibilità della norma con la Costituzione italiana;

il 18 luglio del 2001, la Commissione europea ha deliberato l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano al quale viene contestata la non conformità al diritto comunitario del regime di affidamento delle scommesse sportive dal 1998 in avanti, la Commis-

sione avrebbe contestato all'Italia diverse violazioni della normativa comunitaria in materia di stabilimento e libera prestazione dei servizi nonché la violazione dei principi comunitari di non-discriminazione e proporzionalità in danno delle imprese comunitarie estere nei bandi di gara delle concessioni per scommesse non ippiche non direttamente affidate, gestite dal Coni —:

se non ritenga di assumere le adeguate iniziative, eventualmente di carattere normativo affinché, l'attività dei « CTD » sia disciplinata come attività di servizi legittima sia a favore di operatori autorizzati italiani sia a favore di operatori comunitari già autorizzati nel proprio paese. (5-00191)

*Interrogazione a risposta scritta:*

FOTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (notificato il 1° luglio 1986 alla Direzione Provinciale del Tesoro di Piacenza e al Ministero del tesoro, tramite consegna fatta a mezzo del Servizio postale) il dottor Remo Burgazzi (nato a Besenzone — provincia di Piacenza — il 22 novembre 1926 e residente in Piacenza, Via Alberoni 42) chiedeva l'annullamento del provvedimento della Direzione Provinciale del Tesoro di Piacenza assunto in data 4 marzo 1986, protocollo n. 112;

con detto provvedimento al dottor Remo Burgazzi veniva revocato, infatti, il beneficio della corresponsione dell'indennità integrativa speciale dal 24 maggio 1980, con invito a rifondere all'erario la somma di lire 12.508.450 dal Burgazzi percepita a titolo di indennità integrativa speciale sulla partita di pensione n. 6489032, di cui lo stesso era titolare dal 14 giugno 1980 al 31 dicembre 1983 —:

se e quali atti siano stati successivamente assunti dal Ministero del tesoro, a seguito della decisione — se intervenuta — del ricorso sopra menzionato;

se, in subordine, non ritenga doveroso sollecitare la decisione del predetto ricorso, anche in considerazione del fatto che il giudizio risulta pendente ormai da tre lustri. (4-00705)

\* \* \*

### GIUSTIZIA

*Interrogazione a risposta orale:*

BRIGUGLIO, ARRIGHI, BELLOTTI, CIRIELLI, LEO, MESSA e PAOLONE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere - premesso che:

risulta che nelle nomine alla qualifica di dirigente generale dell'Amministrazione Penitenziaria effettuate durante il precedente Governo non si è proceduto, come dovuto, ad una valutazione comparativa di tutti i dirigenti, « con almeno un quinquennio nelle funzioni dirigenziali » aspiranti a tale qualifica, né risulta che siano stati forniti prima della decisione le schede contenenti *il curriculum vitae* dei singoli dirigenti e anzi quelle dei promossi pare siano stati acquisiti successivamente dal governo Amato addirittura nei suoi ultimi giorni di vita;

in questo atto estremamente importante, quale la preposizione ai vertici dell'organizzazione di dirigenti amministrativi, non siano stati fissati, né i criteri, né le caratteristiche delle professionalità da reperire e quindi da ricercare nelle valutazioni dei candidati, ma ha proceduto *ad libitum*, in contrasto con le norme, chiare, precise e tassative le quali dispongono che occorre « tenere conto della professionalità maturata nello specifico settore ... » (articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146);

dal disposto della citata norma ne discende che la pubblica amministrazione è vincolata nel suo potere discrezionale di scelta al requisito della professionalità, già

acquisita in campo, che si documenta negli atti, nei provvedimenti, nella gestione materiale degli uffici di dirigenza generale che si intendono ricoprire, e non in una mera e ipotetica o potenziale professionalità da parte dei candidati tanto che, diversamente, il legislatore non avrebbe adoperato i termini « professionalità maturata nello specifico settore »;

è ancora più chiaro il primo comma dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, che fa riferimento ai risultati conseguiti in precedenza, nonché il sesto comma dello stesso articolo 19 il quale fa riferimento a « esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una specializzazione professionale, culturale, scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche, o da concrete esperienze di lavoro... »;

il combinato disposto delle citate norme è tassativo: per la nomina a dirigente generale nella pubblica amministrazione, bisogna aver acquisito una concreta professionalità, materialmente documentata dagli stessi provveditori che hanno creato, organizzato, avviato e diretto questi uffici regionali, previsti con legge n. 395 del 1990, prima di dirigenza superiore ora di dirigenza generale;

invece quanto chiarito, precisato, disposto dalle norme è stato contraddetto dalle citate nomine;

dall'esame dei nominativi dei dirigenti si rileva infatti che parecchi dirigenti generali nuovi, non avevano, né hanno a tutt'oggi, la prescritta « esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali », prevista dal citato comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993;

l'eventuale richiamo alla vigenza dell'articolo 40 della legge n. 395 del 1990, al momento delle promozioni, non calza quindi, in quanto la norma speciale, prevista dal citato comma 2 dell'articolo 4 del